



Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro

00182 ROMA – VIA LA SPEZIA, 35-1/A – CAS. POSTALE 4208 - TEL. 06.77.20.14.67 (R.A.) - FAX 06.77.20.14.56 – C.F. 80097130589
E-Mail: presidenza@enalcaccianazionale.it

PRESIDENZA NAZIONALE

ROMA, 28 Luglio 2020

COMUNICATO

PROROGA LICENZE DI CACCIA E TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

Successivamente agli interventi svolti presso il Ministero dell'Interno e il Prefetto preposto all'Ufficio competente, l'On. PLANGGER ha presentato una interrogazione concernente *“Iniziative interpretative volte a chiarire gli effetti della disposizione del decreto-legge cosiddetto “Cura Italia” in materia di proroga di validità di certificati, attestati e permessi, con particolare riferimento al permesso di caccia e alla relativa tassa di concessione”*.

La risposta della Ministra dell'Interno, Luciana LAMORGESE, conferma che *“Con Circolare del 13 Maggio scorso, il Ministero dell'Interno ha provveduto a fornire i necessari chiarimenti sulle disposizioni di proroga degli atti amministrativi di cui all'art. 103 del decreto-legge n. 18 del 2020. Nella predetta Circolare si precisa che la validità di tutte le tipologie di licenza di porto d'armi in scadenza tra il 31 Gennaio e 31 Luglio 2020 è prorogata di novanta giorni a decorrere dalla data di dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza, attualmente fissata al 31 Luglio 2020. Posso pertanto assicurare che la validità dei permessi di caccia è stata differita al 29 Ottobre del corrente anno. L'11 Giugno è stata emanata un'altra Circolare, per definire le questioni applicative della disciplina di cui al già citato articolo 103, nonché per definire le prassi operative specificamente riferite al rilascio o rinnovo delle licenze di porto d'armi per uso venatorio. Viene previsto che in sede di presentazione delle istanze di rinnovo delle autorizzazioni di porto d'arma i titoli ancora in corso di validità, compresi quelli prorogati ai sensi dell'art. 103, debbano essere lasciati nella disponibilità del titolare fino alla scadenza, e comunque fino al rilascio del provvedimento di rinnovo. Assicuro inoltre che, al fine di evitare un congestionamento dell'attività amministrativa, gli uffici competenti sono stati sensibilizzati ad adottare piani di lavoro per la celere conclusione delle diverse procedure sospese a causa del COVID-19. Per quanto riguarda infine il versamento della tassa di concessione correlata ai permessi di caccia, il competente Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che, sulla base di quanto disposto dal DPR n. 641, la tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti venuti a scadenza vengono di nuovo posti in essere. Nel caso in esame, non essendo i permessi di caccia giunti a scadenza, si ritiene che la suddetta disposizione ricomprenda anche la proroga della tassa di concessione relativa ai permessi di caccia”*.

Quanto sopra esposto può consentire a tutti i cacciatori che si trovano nelle sopra indicate condizioni di svolgere serenamente l'attività venatoria.

In bocca al lupo e auguri di buona salute a tutti.

Lamberto CARDIA
Presidente Nazionale ENALCACCIA P.T.